



COMUNE DI VEDELAGO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

N. 12 DEL 16 marzo 2015

OGGETTO: AGEVOLAZIONE PER RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. AD USO RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE N. 488/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONI ZONE NON METANIZZATE – MODIFICA REQUISITI

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Marzo, alle ore 20:30, presso la Sede municipale, per decisione del Sindaco, ex articoli 39 e 40 dello Statuto Comunale, con avvisi scritti in data 11-03-2015 prot. n. 4672/2015, e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ANDRETTA CRISTINA	X		REGINATO GLORIA	X	
CARRARO MARA	X		CAVALLIN ORAZIO	X	
PAONE MARIA ANGELA	X		GIRARDI ATTILIO	X	
PARO ELENA	X		CECCATO FABIO		X
SPARISI GIORGIO	X		GUIDOLIN ALESSIA	X	
BINOTTO DIEGO	X		MAZZOCATO EVA		X
NICOLETTI ROBERTO	X		VOLPATO GIULIA	X	
BRACCIO DENISSE EDITH	X		SOLIGO LUCA	X	
BALDIN FABIO	X				

Numero totale **PRESENTI: 15 – ASSENTI: 2**

Risultano presenti e rispettivamente assenti gli Assessori:

Componente	Presente	Assente
PERIN MARCO	X	
SOLIGO DANIELE	X	
SQUIZZATO SERGIO	X	
BELTRAME STEFANO	X	
POZZOBON ROMINA	X	

Numero totale **PRESENTI: 5 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il dott. ENZO SPADETTO, Segretario Generale del Comune.

Il signor ATTILIO GIRARDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Chiama all'Ufficio di scrutatori i Consiglieri signori PARO ELENA - NICOLETTI ROBERTO - SOLIGO LUCA. Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

GIRARDI ATTILIO – Presidente

Passa la parola al Vice Sindaco Perin.

PERIN MARCO – Vicesindaco da lettura della seguente relazione:

“L'Unione Europea con decisione del 01.04.2008 ha autorizzato l'Italia ad applicare in determinate zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gpl utilizzati per il riscaldamento ai sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96 CEE dal 01.01.2007 al 31.12.2012; per effetto della Legge finanziaria 2010 e successivo Decreto legge Mille proroghe a partire dal 01.01.2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al gpl usati come combustibile per il riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate; la suddetta esclusione riguarda soltanto le Frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E di Comuni nelle cui Frazioni fosse ubicata la casa comunale; sulla base di precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale, nelle altre Frazioni del territorio comunale la riduzione sul prezzo di acquisto di gasolio e gpl da riscaldamento poteva essere applicata qualora l'utenza fosse posizionata ad una distanza superiore a metri lineari 50 dalla rete di distribuzione del gas metano. Accertato che la determinazione di tale distanza e di conseguenza del diritto all'agevolazione compete alle Amministrazioni comunali, si è ritenuto di intervenire modificandone il requisito per consentire ad un maggior numero di cittadini e famiglie di usufruire della riduzione del prezzo sull'acquisto di gasolio e gpl ad uso riscaldamento, portandola da 50 metri lineari a 10 metri lineari. La distanza da misurare tra la porzione edificata confine proprietà privata e l'asse strada della via dove passa la linea del gas metano oltre la quale si attesta la non metanizzazione della zona escluse le porzioni edificate e ricadenti nel centro abitato dove ha sede il Municipio.”

GIRARDI ATTILIO – Presidente

Aprè quindi la discussione e, accertato che non vi è alcun intervento, pone in votazione il presente punto che sortisce esito favorevole unanime.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco sul presente punto dell'o.d.g. i cui contenuti sono stati debitamente registrati e salvati su file audio informatico, in atti dell'ufficio segreteria di questo Ente e reso liberamente disponibile – purchè non ne derivi indebita divulgazione di dati qualificati come “sensibili” dal D.Lgs.vo 196/2003 e s.m.i. – a qualsivoglia soggetto interessato che ne faccia richiesta, non costituendo detto file documento amministrativo;

Richiamata le delibere di Consiglio Comunale n. 22 del 21 maggio 2001 e successive integrazioni con delibere C.C. n. 47 del 24 settembre 2001, n. 27 del 25 marzo 2002, delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06 febbraio 2008 e le ultime delibere di Consiglio Comunale n. 25 del 06 aprile 2010 e n. 36 dell'11 maggio 2010 di individuazione delle zone non metanizzate;

Accertato che il Comune di Vedelago ricade nella fascia climatica E di cui al DPR n. 412 del 26 agosto 1993;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera C) della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 dove la riduzione del costo del gasolio o GPL uso riscaldamento è applicabile nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati;

Visto il DPR n. 361 del 30 settembre 1999 "Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della L. 23 dicembre 1998, n. 448";

Visto l'art. 17 bis punto 2 del D.L. 147/2003 dove si interpreta che "nell'art. 8, comma 10, lettera c), numero 4), della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione";

Visto l'art. 2, comma 12 della Legge n. 203 del 22/12/2008 (Finanziaria 2009) dove viene resa strutturale, a partire dall'anno 2009, la riduzione del costo del gasolio e GPL, per uso riscaldamento, utilizzato in determinate zone non metanizzate del Paese;

Richiamate le Circolari prot. 1017/ V del 07/01/2009, prot. 178604 R.U. del 31/12/2009 e prot. 5961 del 15/01/2010 dell'Agenzie delle Dogane dove sono riportate le linee guide su come applicare l'agevolazione della riduzione del costo del gasolio o GPL uso riscaldamento per gli immobili ricadenti in zone non metanizzate;

Visto l'art. 3 della "Decisione del Consiglio dell'Unione Europea prot. 7521/08 del 1 aprile 2008 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE" dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012.

Appreso che, per effetto della Legge Finanziaria 2010 (Legge 23/12/2009 n. 191) e successivo Decreto Legge "Milleproroghe" (D.L. 194/09), a partire dal 1° gennaio 2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previste dall'art. 13, comma 2, della legge 28/12/2001 n. 448;

Considerato che la suddetta esclusione, secondo lettura confermata anche dalla Agenzia delle Dogane con circolari prot. 178604 del 31/12/2009 e prot. 5961 R.U. del 15/01/2010, riguarda soltanto le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

Inteso che l'applicazione del beneficio rimane salva per le " ... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Richiamata la circolare prot. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 con la quale l'Agenzia delle Dogane specifica l'esatta applicazione dell'articolo n. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448 e dove precisa che "Per dissipare eventuali dubbi interpretativi in merito alle loro effettive posizioni geografiche, è opportuno che i Comuni interessati, nei casi in cui sia necessario, distinguano, attraverso atti ufficiali, le "porzioni edificate" non metanizzate che sono ubicate nel centro abitato ove ha sede la casa comunale da quelle che, invece, si trovano fuori dal detto centro abitato e mantengono quindi, il diritto all'agevolazione";

Richiamate le Circolari prot. RU 152093 del 28/12/2012 dell'Agenzie delle Dogane dove viene confermata la piena vigenza dell'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/98, sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitario;



Ritenuto di modificare il requisito della distanza, per usufruire dell'applicazione della riduzione di prezzo sull'acquisto di gasolio e gpl uso riscaldamento, da 50 m a 10 m da misurare tra la "porzione edificata" (confine proprietà privata) e l'asse strada della via dove passa la linea nel gas metano, oltre la quale si attesta la non metanizzazione della zona (escluse le porzioni edificate ricadenti nel centro abitato dove ha sede il municipio);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 dell'11 dicembre 2013, con oggetto "Modifica e adeguamento perimetrazione centri abitati nel territorio comunale di Veduggia ai sensi della circolare ministeriale 29.12.1997, n. 6709";

Dato atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sono stati rilasciati i pareri preventivi di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Lavori pubblici – patrimonio Giuseppe Menato, e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario Paolo Baldassa;

Visto il seguente esito della votazione espressa in forma palese e riscontrato con l'intervento dei Consiglieri Scrutatori:

presenti n. 15 (quindici); voti favorevoli n. 15 (quindici);

DELIBERA

1. Le zone non metanizzate del territorio comunale ricadenti dentro il centro abitato di Veduggia (sede della casa comunale) sono escluse dall'applicazione della riduzione di prezzo sull'acquisto di gasolio o GPL per uso riscaldamento.
2. Le restanti zone non metanizzate del territorio comunale ricadenti al di fuori del centro abitato di Veduggia (sede della casa comunale) e quindi soggette all'applicazione della riduzione di prezzo sull'acquisto di gasolio o GPL per uso domestico, sono quelle individuate nella tavola grafica allegata alla deliberazione consiliare n. 25/2010 e che la perimetrazione del centro abitato del Capoluogo è quella individuata nella deliberazione della Giunta Comunale n. 128/2013.
3. E' modificato a m 10 il requisito della distanza minima, definito tra l'asse strada dove passa la condotta ed il confine di proprietà privata "porzione edificata", ai fini del diritto all'agevolazione per l'acquisto del gasolio o GPL a uso riscaldamento; sono così identificate tutte le "porzioni edificate come zone non metanizzate, purché ricadano fuori dal centro abitato di Veduggia (sede della casa comunale).
4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Ufficio Tecnico di Finanza di Treviso.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to ATTILIO GIRARDI

F.to DOTT. ENZO SPADETTO

Copia del documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.

Vedelago,
23 Apr. 2015



IL CAPO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI



COMUNE DI VEDELAGO

Provincia di Treviso

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:

AGEVOLAZIONE PER RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. AD USO RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE N. 488/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONI ZONE NON METANIZZATE – MODIFICA REQUISITI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, quale Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento dei controlli interni.

Vedelago, 13-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
(GIUSEPPE MENATO)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI VEDELAGO

Provincia di Treviso

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:

AGEVOLAZIONE PER RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. AD USO RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE N. 488/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONI ZONE NON METANIZZATE - MODIFICA REQUISITI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, quale Responsabile del Settore Economico - Finanziario, rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento dei controlli interni:

Favorevole

Contrario

Non afferente

EVENTUALI NOTE E PRESCRIZIONI: *RITENGO TRATTARSI DI ATTO "NON AFFERENTE" MA CONSIDERATO CHE NELLE PREMESSE VIENE FATTO RIFERIMENTO ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE*

Vedelago, 16-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO

(PAOLO BALDASSA)



COMUNE DI VEDELAGO

Provincia di Treviso

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: AGEVOLAZIONE PER RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. AD USO RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE N. 488/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONI ZONE NON METANIZZATE – MODIFICA REQUISITI

Deliberazione di CONSIGLIO N° 12 del 16-03-2015, avente ad oggetto AGEVOLAZIONE PER RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. AD USO RISCALDAMENTO, ART. 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE N. 488/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONI ZONE NON METANIZZATE – MODIFICA REQUISITI, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Vedelago, 23-04-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
POZZOBON DANIELA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005.